

ALLEGATO 3**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I CONTRATTI ASSICURATIVI**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento potrà essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo previa autorizzazione del contraente

SEZIONE I**Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente**

Dati dell'intermediario/distributore		
Ragione sociale	HOWDEN S.p.A.	
Sede Legale	Via Arconati, 1 20135 Milano (MI)	
Telefono	+39 02 546791	
Fax	+39 02 54679350	
Posta elettronica	howden.italiy@howdengroup.com	
PEC	howden@pec.howdenspa.it	
Website	www.howdengroup.com	
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi		
Numero	Sezione	Data
B000114899	B	16/04/2007

Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta
IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

a) L'intermediario agisce su incarico del cliente

b) Collaborazioni

- ☒ L'attività di distribuzione non è svolta in collaborazione con altri intermediari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012.
- ☐ L'attività di distribuzione è svolta in collaborazione con il seguente intermediario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012.
 - Nome cognome/denominazione sociale
 - Sede Legale/ Cod. Fiscale/P. IVA
 - Sezione di appartenenza e n. di iscrizione al RUI
 - ruolo svolto dal medesimo nell'ambito della forma di collaborazione adottata (proponente o emittente oppure esplicitare se agisce per conto di una o l'altra di queste due figure.

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

La Società ed i soggetti che operano per la stessa dichiarano che:

- **non detengono** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- **nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione** detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

La Società informa il contraente che:

- ha fornito una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 e 4, del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente. Le attività prestate nell'ambito della consulenza sono descritte nella relazione trasmessa separatamente.

- propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice

SEZIONE V Informazioni relative alle remunerazioni

La Società precisa che le informazioni relative alle remunerazioni riguardano i compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto.

- ☒ commissione inclusa nel premio assicurativo
- ☐ onorario corrisposto direttamente dal cliente così calcolato:
 - Quota forfettaria di €
 - % determinata dalla seguente tipologia di calcolo.....
- ☐ combinazione di commissioni e Fee

SEZIONE VI Informazioni sul pagamento dei premi

La Società informa che:

- a) i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese sono garantiti dalla stipulazione da parte dell'intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa
- b) le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite

allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) nei limiti della normativa vigente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di Euro 750,00 annui per ciascun contratto.

c) l'intermediario:

- ☒ è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa e che il pagamento dei premi effettuato all'intermediario o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private
- ☐ non è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa e che il pagamento dei premi effettuato all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

SEZIONE VII Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

La società informa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente con le modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo. I clienti qualora non soddisfatti del servizio ricevuto possono comunicarci i loro reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri rivolgendosi all'Ufficio Reclami Howden attraverso e-mail inviata ad howden.italy@howdengroup.com ed avendo cura di indicare i seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico di colui che effettua il reclamo;
 - numero della polizza e nominativo del contraente;
 - eventuale numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
 - eventuale indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - breve descrizione del motivo di lamentela;
 - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

In alternativa all'uso dell'e-mail è possibile inviare un fax al seguente numero 02.54679.350 o scrivere a:

HOWDEN SpA
Ufficio Reclami
Via Arconati 1, 20135 Milano

Sarà cura della Società dar seguito al reclamo e rispondere al Cliente entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Il Responsabile Ufficio Reclami è il Responsabile del Sistema Qualità aziendale Dott.ssa Anna Lisa Ceraso.

Il gruppo Howden ha adottato una Politica di gestione dei reclami che prevede:

- l'indipendenza del Responsabile dell'ufficio reclami rispetto alle funzioni preposte alla gestione del rapporto contrattuale;
- forme, tempi inferiori a quelli previsti dall'IVASS (*45 giorni per la risposta al cliente*) e modalità di gestione dei reclami;
- adeguata formazione del personale addetto ai reclami;
- coinvolgimento del Presidente del CDA.

Qualora poi la persona che ha fatto reclamo non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 15 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma (fax: 06-42.133.745 - 06.42.133.353) avendo cura di indicare i seguenti dati:

- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa o al broker di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate.

- c) il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
- a. gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma _ PEC consap@pec.consap.it _ mail: fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'Oblio Oncologico

La Società informa il contraente o l'assicurato qualora non coincidano che:

- a) Può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.